

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 1370 dell'11 Maggio 2016

Liquidazione al Consorzio della Bonifica Pianura di Ferrara della Quota Consortile sulle aree espropriate a seguito del sisma del mese di maggio del 2012 e temporaneamente di proprietà del Commissario Delegato nei comuni di Cento (FE) e Sant'Agostino (FE).

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31 dicembre 2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni”;

Visto l’art. 11 comma 2 bis del Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale lo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018.

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in base all’art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07 agosto 2012, il quale enuncia che “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”.

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”.

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2012-2013, approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 05/07/2012, e successive modifiche, integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell’attività didattica nell’anno scolastico 2012-2013.

Visto il “programma operativo municipi” approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 26 del 22 agosto 2012, e successive integrazioni, modifiche e rimodulazioni, con il quale sono stati previsti gli interventi da attivare per la riparazione delle strutture municipali e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di assicurare il normale svolgimento della attività tecnica ed amministrativa dei comuni.

Visto il “programma casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 23 del 14 agosto 2012 e successive modifiche, integrazioni e rimodulazioni, con il quale sono stati previsti gli interventi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni danneggiate, gli affitti, la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni distrutte o danneggiate con la installazione di moduli abitativi temporanei rimovibili.

Ravvisato che il programma operativo scuole è stato rimodulato con ordinanza n. 78 del 21/11/2012 e successive ulteriori rimodulazioni per la realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee.

Visto che con ordinanza n. 84 del 05/12/2012 è stato conseguentemente approvato il “Programma Operativo Scuole. Realizzazione Palestre scolastiche Temporanee”, e successive modifiche, integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede il piano degli interventi da realizzare con massima priorità per la realizzazione delle palestre temporanee a servizio degli edifici scolastici temporanei, per consentire il pieno svolgimento dell’attività scolastica, anche con riferimento alle attività fisico - motorie.

Considerato che il programma straordinario relativo alla riapertura delle scuole, il programma operativo municipi e il programma casa sono stati sottoposti al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012.

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l’indicazione delle aree all’interno delle quali realizzare gli Edifici Scolastici Temporanei (EST), i Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS), le Palestre Scolastiche Temporanee (PST), gli Edifici Municipali Temporanei (EMT), i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR).

Rilevato che con ordinanza n. 6 del 05/07/2012 per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei, e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d’urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l’immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti dell’Autorità espropriante.

Rilevato che con ordinanza n. 15 del 31/07/2012 per la realizzazione degli Prefabbricati Modulari Scolastici, e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d’urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l’immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti dell’Autorità espropriante.

Rilevato che con ordinanza n. 80 del 22/11/2012 per la realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d’urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza ed immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti dell’Autorità espropriante.

Rilevato che con ordinanza n. 28 del 24/08/2012 per la realizzazione degli Edifici Municipali Temporanei e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree e a disporre la loro occupazione d’urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti dell’Autorità espropriante.

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza ed immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti dell'Autorità espropriante.

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, D.L. n. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione.

Considerato che le gli Edifici Scolastici Temporanei (EST), i Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS), le Palestre Scolastiche Temporanee (PST), gli Edifici Municipali Temporanei (EMT), i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinate ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo presumibilmente necessario per la ricostruzione.

Considerato altresì che è risultato opportuno, stante la realizzazione delle urbanizzazioni effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di dover garantire la continuità nell'utilizzo delle realizzazioni costruite procedere all'esproprio delle aree sulle quali insistono le predette strutture.

Considerato che con i Decreti n. 296 del 28/02/2014, n. 297 del 28/02/2014 e 217 del 05/02/2015 si è proceduto all'esproprio delle aree distinte catastalmente:

- Comune di Cento: Foglio 8 – Mappale 693;
- Comune di Cento: Foglio 49 – Mappali 2957, 2958;
- Comune di Sant'Agostino: Foglio 42 – Mappale 828;

a seguito dei quali il Commissario Delegato è divenuto proprietario delle suddette aree.

Evidenziato che le suddette aree, acquisite temporaneamente al patrimonio indisponibile del Commissario Delegato, saranno trasferite in proprietà alle Amministrazioni Comunali.

Considerato che sulle aree così individuate risulta dovuta la quota consortile del Consorzio della Bonifica Pianura di Ferrara.

Considerato che il Consorzio della Bonifica Pianura di Ferrara ha fatto pervenire, tramite l'Agenzia Sorit, Società Servizi e Riscossioni Italia Spa, l'avviso di pagamento (allegato al presente decreto) relativo alla quota consortile sulle aree suddette per un importo complessivo di € 177,72 così suddiviso:

- Comune di Cento € 97,45;
- Comune di Sant'Agostino € 80,27.

Considerato che le procedure di esproprio poste in essere hanno seguito un iter speciale come previsto dall'art. 10 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, e sono state messe in atto a favore delle Amministrazioni Comunali, le quali, come suddetto, hanno provveduto alla indicazione delle aree, per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dello stato di emergenza.

Considerato che le suddette aree sono state immediatamente immesse nella disponibilità dei

comuni e le stesse, conclusa la procedura espropriativa saranno cedute agli stessi, salvo i casi nei quali ne è prevista la restituzione alla proprietà, entrano nella disponibilità delle Amministrazioni Comunali.

Considerato che, in quanto momentaneamente proprietario, ritiene che il pagamento della quota consortile debba intendersi in carico alle Amministrazioni Comunali ciascuna per quanto di propria competenza.

Considerato che il Commissario Delegato, in quanto momentaneamente proprietario, ritiene opportuno provvedere direttamente al versamento al Consorzio della Bonifica Pianura di Ferrara della quota consortile di € 177,72, e provvederà successivamente a presentare istanza di rimborso ai comuni di cui sopra per le parti di rispettiva competenza.

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

- la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni.

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

- 1) di liquidare al Consorzio della Bonifica Pianura di Ferrara l'importo di € 177,72 quale quota consortile sulle aree espropriate a seguito del sisma del mese di maggio 2012 per la realizzazione di edifici scolastici, municipali e residenze temporanee e descritte in narrativa, riferita alle aree comprese Comuni di Cento e Sant'Agostino.
- 2) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale n. 5699, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del D.L. 06/06/2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla Legge 01/08/2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.
- 3) di richiedere alle Amministrazioni Comunali indicate al punto 1) il rimborso della spesa come segue:
 - a) Comune di Cento € 97,45;
 - b) Comune di Sant'Agostino € 80,27.
- 4) di dare atto che il seguente decreto verrà trasmesso a tutte le Amministrazioni comunali coinvolte, al Consorzio della Bonifica Pianura di Ferrara e alla Agenzia SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia Spa.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(documento firmato digitalmente)